

ALLEGATO "D" AL NR. 86739/28692 di rep notaio Tabalappi

STATUTO ASSOCIAZIONE

“GRUPPO VAL CAROBBIO – O.D.V.”

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DURATA E SEDE

È costituita l'Associazione denominata “Gruppo Val Carobbio – Organizzazione di Volontariato”, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo “AVPC Gruppo Val Carobbio O.d.V.”.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché dagli articoli 22 e seguenti del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e opera all'interno della Regione Lombardia.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, nel perseguimento delle predette finalità, svolge prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale;

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

In particolare l'Associazione, nello svolgere in via prevalente, la finalità dell'attività di Protezione civile di cui al comma precedente, si prefigge di perseguire la previsione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi, la gestione delle emergenze ed il loro superamento, al fine di tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Inoltre, l'Associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà svolgere:

1. interventi di natura tecnica e logistica in occasione di alluvioni, allagamenti, temporali, frane, smottamenti, precipitazioni nevose, slavine, sismi, incendi;
2. interventi di prevenzione e soccorso alla popolazione in occasione di eventi a cosiddetto rilevante impatto locale;
3. attività di ricerca persone scomparse e/o disperse;
4. attività di vigilanza, sorveglianza, pulizia e manutenzione sentieri, alvei fluviali e foreste;
5. attività derivanti da convenzioni di protezione civile stipulate con Enti Pubblici;
6. attività di prevenzione, formazione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche mediante impiego di squadre elicotteranti;
7. direzione delle operazioni di spegnimento nell'ambito degli incendi boschivi;
8. attività di supporto alle altre componenti e strutture istituzionali del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

L'Associazione nell'espletamento delle attività di cui ai precedenti commi, potrà svolgere, a titolo esemplificativo:

1. attività di formazione e sensibilizzazione, anche dimostrative, presso istituti scolastici pubblici e privati;
2. attività di manutenzione e pulizia di sentieri e aree verdi;
3. campagne di raccolta beni e fondi da destinare alle vittime dirette e indirette di eventi calamitosi in Italia e nel mondo.

L'Associazione inoltre, anche in prospettiva di autofinanziamento, e per il perseguimento dei fini istituzionali, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere eventualmente in forma commerciale, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative culturali e aggregative, interventi nell'ambito di manifestazioni pubbliche anche al di fuori di scenari di protezione civile e servizi di prevenzione prestati da volontari formati ai sensi del D.M. 10.03.1998 e del D.Lgs. 81/2008 e in possesso di attestazione tecnica ai sensi della Legge n. 609/1996;

Sempre al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II – ASSOCIATI

ARTICOLO 3 – AMMISSIONE

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti associati.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro trenta giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 4 – ADESIONE E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'associato.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà al fine di partecipare con passione ed impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso o estinzione recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero degli associati.

La comunicazione è annotata nel Libro degli Associati.

L'associato che si rende inadempiente agli obblighi di versamento della quota annuale, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

È facoltà del Consiglio Direttivo richiamare il volontario che, senza giusta causa dichiarata, non partecipi ad attività di servizio, addestrative o di formazione varie per almeno sei mesi. Dopo il secondo richiamo senza riscontro sulle attività citate il Consiglio Direttivo può decidere di togliere l'operatività allo stesso o di chiederne l'esclusione dal gruppo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione e annotata nel Libro degli Associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, trenta sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 6 – VOLONTARI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III – ORGANI

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo.

ART. 8 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato dal Segretario, o in sua assenza da un associato nominato dal Presidente stesso per tutta la durata dell'Assemblea.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi

idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la revoca del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla legge, la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- d) nei casi previsti dalla legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- g) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli artt. 22 e 24 dello statuto sociale e nei limiti *ex lege* consentiti;
- h) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- i) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni associato non può avere più di una delega.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni associato non può avere più di una delega.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti.

ARTICOLO 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro a sette membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, all'amministratore cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante; qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere. I nuovi eletti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi

ARTICOLO 13 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci e alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

I Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo devono rimanere affissi in luogo ben visibile all'interno

della sede dell'Associazione per trenta giorni, termine entro il quale è consentito all'associato che non ne condivide i contenuti di richiedere al Presidente del Consiglio Direttivo la convocazione tempestiva dell'Assemblea Ordinaria perché si pronunci definitivamente in ordine alla legittimità dell'atto impugnato. Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ARTICOLO 14 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli associati, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 15 – IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 17 – IL TESORIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Tesoriere ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione. Tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo per il Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

In virtù dei compiti affidatigli, è conferito al Tesoriere il potere di operare con Istituti bancari o assicurativi e Uffici postali, con facoltà di aprire ed estinguere i conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire qualsiasi operazione afferente ai compiti affidatigli e che rientri nell'attività amministrativa dell'Organizzazione.

ARTICOLO 18 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo presidente.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e cessano dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 19 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 20 – PATRIMONIO, CONTRIBUTI E CONVENZIONI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 21 – BILANCIO

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione approva un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati; l'eventuale richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 22 – AVANZI DI GESTIONE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2) dello statuto sociale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 23 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine alla stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 – SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di volontariato di protezione civile, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ARTICOLO 26 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice civile e nella normativa specialistica di settore.

F.TO MAURO ROCCA

F.TO ENRICO TABALAPPI NOTAIO L.S.